

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Piano Socio Assistenziale dell'Unione dei Comuni della Valsavioire

Cedegolo – Berzo Demo

Cevo – Savioire dell'Adamello

Il presente regolamento, che entrerà in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ha validità fino all'approvazione del successivo regolamento.

Approvato con delibera di

Consiglio Comunale n°28 del 28/06/2002

Consiglio dell'Unione n° _____ del _____

INTRODUZIONE

I vari tipi di intervento previsti tengono conto degli obiettivi generali fissati dalla L.R. 1/86 e dal P.S.A. Regionale posti in relazione con le esigenze specifiche emergenti nella realtà territoriale della Valsaviore e sono finalizzate in particolare a:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- Agire a sostegno della famiglia garantendo, ove possibile, in particolare modo ai soggetti in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale ed il positivo inserimento in esso;
- Agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o con famiglia impossibilitata o inidonea a provvedervi.

L'intervento socio-assistenziale dell'Unione, oltre a rivestire un'importanza fondamentale per offrire solidarietà ed aiuto alle persone più deboli, è utile per sostenere il ruolo della famiglia che, ancora oggi, rappresenta uno dei nuclei più significativi per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali dei soggetti più disagiati.

L'attività dell'Unione dei Comuni della Valsaviore nell'ambito dei servizi socio - assistenziali è volta a coordinare ed integrare gli interventi già realizzati dai Comuni membri in questo settore, al fine di conseguire economie di scala e miglioramenti organizzativi per quanto riguarda i servizi già avviati e ad estendere o attivare nuovi servizi nei quattro comuni con la compartecipazione dell'Unione. Presupposto e finalità al tempo stesso di questa iniziativa è l' uniformità nel livello di erogazione dei servizi e nel livello di compartecipazione degli utenti per tutti i comuni membri.



Costituiscono il riferimento normativo del presente Piano:

- la Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali della Regione Lombardia";
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia" ed in particolare l'art. 4 (Servizi alla persona ed alla comunità);
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":

In particolare il riferimento concerne:

- a) l'individuazione dei destinatari dei servizi (L.R. 1/86 - art. 9);
- b) i diritti degli utenti (L.R. 1/86 - art. 10);
- c) condizioni e requisiti determinanti lo stato di bisogno (L.R. 1/86 - art. 12);
- d) livello di gestione dei servizi (L.R. 1/86 - art. 14);
- e) competenza oneri dell'assistenza (L.R. 1/86 - art. 61).

CAMPI DI INTERVENTO



MODALITÀ E INDICAZIONI

Possono accedere ai servizi ed alle prestazioni socio assistenziali tutti i cittadini che, residenti nei comuni dell'Unione della Valsaviore o in essi domiciliati, stranieri inclusi, si trovino in stato di bisogno determinato da:

- insufficienza del reddito familiare;
- incapacità totale o parziale di un soggetto che non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso,
- esistenza di circostanze a causa delle quali singole persone o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio-assistenziali.

Ferme restando le risorse disponibili in bilancio, la capienza delle strutture e la capacità operativa dei servizi, i redditi stabiliti per accedere ai servizi socio-assistenziali sono considerati al lordo delle ritenute fiscali.

CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

- 1) la richiesta di accesso ai servizi gestiti dall'Unione e dai Comuni membri o dall'Asl deve essere indirizzata all'ente gestore, nel caso in cui però l'utilizzo del servizio implica la partecipazione economica dell'ente pubblico, la richiesta deve essere inoltrata a quest'ultimo.
- 2) La richiesta del servizio implica, ove previsto, anche l'impegno all'assunzione di eventuali oneri da parte dell'utente, infatti quest'ultimo è tenuto a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche secondo tariffe determinate in base al reddito familiare calcolato secondo il Regolamento ISEE in vigore.

L'Unione, per le questioni che riterrà più opportune, può riservarsi di sentire il parere del Servizio Sociale dell'A.S.L. competente e/o il parere della conferenza dei delegati dei Comuni membri e di individuare soluzioni alternative più funzionali rispetto alle richieste.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati rende nulla la richiesta, con conseguente azione di rimborso dei costi sostenuti nel caso il servizio fosse già stato attivato.

SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA

A) - A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

A/1 Servizio assistenza domiciliare (SAD)

L'Assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate a domicilio di anziani ed handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Sono destinatari dell'assistenza domiciliare le persone con modico grado di non autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa in situazioni di solitudine e isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere i rapporti col mondo esterno, i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di emergenza.

Il SAD è quindi un servizio rivolto innanzitutto a prevenire le condizioni di non autonomia, a sostenere l'autosufficienza residua ed in ultima analisi a sostituirsi alla completa mancanza di autosufficienza.

L'autonomia va intesa nel suo significato più globale, tenendo conto degli aspetti fisici, psicologici e sociali costituenti la persona, in una continua interrelazione.

L'Unione nella gestione ed organizzazione di tale servizio chiederà collaborazione ai Servizi Sociali dell'A.S.L. per verifiche e valutazioni sui singoli casi.

A/2 Servizio infermieristico domiciliare (SID)

Per le prestazioni sanitarie accanto al medico di base ed all'assistenza infermieristica domiciliare A.S.L. che garantisce interventi sanitari in pazienti allettati, in fase post acuta e terminale, si inserisce su richiesta medica ad integrazione il servizio infermieristico dell'Unione, rivolto alle persone anziane che sono impossibilitate a recarsi presso gli ambulatori o che per il tipo di intervento necessitano di un'assistenza continuativa.

Gli interventi del servizio infermieristico rivolti a portatori di handicap congenito sono gratuiti.

Le tariffe del servizio sono le seguenti:

Applicazione catetere € 5,50
Rimozione catetere € 2,50
Prelievo venoso con consegna referti € 8,00
Prova pressione e ritmo cardiaco € 1,00
Glicemia più intervento educativo € 3,00
Prova colesterolo € 4,00
Medicazioni semplice € 3,00 complessa € 6,00
Rettoclisi € 3,50
Terapia iniettiva € 1,00
Terapia infusiva su prescrizione medica € 5,50
Bagno igiene personale € 5,00
Controllo piede a rischio diabete € 2,00
Preparazione settimanale terapia € 1,50
Intervento educativo € 2,00
Intervento di emergenza € 10,00
Controllo domiciliare € 1,00

Alle tariffe sopra esposte viene applicata la percentuale prevista nella tabella allegata.

Per rendere più completo l'intervento, i cittadini possono eseguire presso gli ambulatori comunali, a scadenze mensili i seguenti esami a costo fisso:

**Tabella di riferimento per Servizio domiciliare
Secondo la TAB. 1**

Prestazione	Costo Effettivo
Prova colesterolo	€ 6,00
Prova pressione	
Glicemia	

A/3 Centro Socio-educativi (CSE)

I centri socio-educativi sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con notevoli compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari. I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue. Tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio-educativi mirati e personalizzati di cui essi abbisognano.

Nei centri socio-educativi il servizio è diurno ed è rivolto a soggetti handicappati, senza limiti di età, che non possono essere inseriti nel normale ambiente di vita lavorativo e che in tal modo trovano una struttura d'appoggio alla vita familiare, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno l'handicappato.

Il servizio di CSE è gestito dall'A.S.L. per conto dei Comuni e la spesa viene anticipata dall'A.S.L. stessa.

L'inserimento dei soggetti a questo servizio viene richiesto al Comune dall'ASL.

Il conguaglio tra la quota del finanziamento regionale e la quota fissa con il costo del C.S.E. viene richiesto dall'A.S.L. ai Comuni, che si rivalgono sugli assistiti e sui relativi nuclei familiari, secondo le seguenti modalità:

quota fissa minima stabilita con deliberazione dell'A.S.L.;

il nucleo familiare è tenuto a contribuire sull'intera retta rimanente secondo le percentuali previste nell'allegata tabella.

La quota del servizio non coperta dagli utenti è interamente a carico del comune.

A/4 Servizio assistenza domiciliare educativa minori (SADEM)

L'assistenza domiciliare per minori è un sistema integrato di interventi domiciliari a favore dei minori aventi necessità di assistenza socio-educativa continuativa, che consente agli stessi di rimanere il più possibile nel proprio nucleo familiare ed ambiente di vita. Il servizio di assistenza domiciliare per minori garantisce in relazione ai bisogni del minore, un intervento educativo qualificato. Il Servizio viene gestito tramite l'A.S.L. che ne farà richiesta ai Comuni.

Gli utenti sono persone portatrici di handicap medio/grave, con notevole compromissione dell'autonomia e delle funzioni elementari.

La quota del servizio non coperta dagli utenti è interamente a carico del comune.

A/5 Inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps

L'Unione incentiva varie forme di inserimento lavorativo e sociale di soggetti disabili od esposti a rischio di emarginazione.

L'A.S.L. tramite l'equipe psico-sociale propone i singoli inserimenti definendo con gli operatori i programmi individuali di intervento, che possono riguardare borsa di lavoro in aziende e cooperative di inserimento lavorativo.

Il costo del servizio è interamente a carico dei Comuni membri o dell'Unione.

A/6 Sostegno economico/determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale rappresenta il limite di reddito al di sotto del quale possono essere previsti interventi di sostegno economico.

L'assistenza economica è finalizzata, compatibilmente con le esigenze complessive, alla rimozione delle cause del bisogno attraverso una serie di interventi che garantiscono l'integrazione del reddito della persona individuato considerando, relativamente ad ogni singola persona, un importo pari alla pensione sociale erogata dall'INPS.

I redditi relativi a famiglie aventi più di un componente sono definiti attraverso l'applicazione della scala di equivalenza prevista nel regolamento ISEE.

I soggetti destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli-azioni-obbligazioni-fondi comuni di investimento-accantonamenti assicurativi ecc..) che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare ad uso abitazione.

Il minimo vitale potrà essere erogato oltre che con assegno in danaro anche nelle seguenti forme sostitutive totali o parziali:

- erogazione di beni in natura consistenti in buoni pasto
- pagamento di fatture, conti ed obbligazioni a carico dell'utente
- pagamento rette di frequenza o quote mensa e trasporti
- situazioni urgenti di eccezionale bisogno

L'Amministrazione avrà il compito di indirizzare le persone in stato di bisogno a centri di recupero o assistenziali.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO:

per la corretta istruzione delle pratiche relative agli interventi di sostegno economico sono necessari:

- 1) relazione a cura degli operatori sociali, sullo stato di salute della persona o dei componenti del nucleo familiare, sullo stato dei rapporti familiari e interpersonali e sulla condizione abitativa dell'utente, qualora queste ultime siano ritenute elemento importante per la valutazione delle reali condizioni della persona;
- 2) acquisizione della copia di ogni documento atto ad accertare la reale situazione economica dell'utente e dei familiari tenuti agli alimenti.

I tipi di interventi di assistenza economica previsti per la generalità dei cittadini sono i seguenti:

A/6/1 Interventi economici a carattere continuativo

Gli interventi economici continuativi sono costituiti da contributi economici fissi mensili ad integrazione del reddito di persone anziane o inabili, coppie o nuclei che non percepiscono reddito o con reddito inferiore al reddito della pensione sociale.

Il contributo mensile sarà pari alla differenza tra il reddito percepito dall'assistito e quello derivante della pensione sociale, salvo una valutazione della situazione familiare ed economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti e delle loro possibilità di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 433 del codice civile.

Ove possibile tale richiesta deve essere inoltrata entro il 30 Ottobre dell'anno precedente. L'integrazione al reddito della pensione sociale esclude l'accesso ai contributi sui bisogni specifici, salve valutazioni particolari.

A/6/2 Interventi temporanei o prestiti

Vengono attuati nei confronti di persone singole, coppie o nuclei familiari che si trovino in situazioni temporanee di disagio economico dovute a malattia o morte dell'unica persona che produce reddito all'interno di una famiglia con figli minori.

Tali interventi sono intesi come anticipi per cui il richiedente sottoscriverà un'apposita dichiarazione attraverso la quale si impegna a restituire la somma.

L'impegno dovrà essere sottoscritto anche da eventuali eredi.

L'importo del prestito non potrà comunque superare €5.000 per un periodo di mesi 12 senza interessi.

A/6/3 Contributi assistenziali su bisogni specifici

Vengono attuati a favore di persone singole, coppie o nuclei familiari. Detti contributi possono essere devoluti per spese di riscaldamento (solo per persone singole o coppie), affitto, varie utenze domestiche, medicinali non mutuabili o prodotti dietetici (prescritti dal medico) e convitti.

Il contributo sarà devoluto facendo riferimento alla tabella relativa al reddito equivalente della pensione sociale.

Tali spese devono essere debitamente documentate da ricetta medica e/o da ricevuta dell'avvenuto pagamento. Le domande, compilate sugli appositi moduli, devono essere consegnate entro il 30 ottobre di ogni anno.

Fatte salve le disponibilità di bilancio, la seguente tabella indica le quote erogabili relative alle spese sostenute dai richiedenti:

FASCE DI REDDITO	CONTR. DELL' UNIONE	CONTR.DELL'UTENTE
1	50%	50%
2	20%	80%

Salvo casi particolari, questo tipo di contributo generalmente non viene erogato a chi usufruisce di altri servizi.

N. COMP. IL NUCLEO FAMILIARE	MASSIMALE DI CONTRIBUTO
1	€ 250,00
2	€ 300,00

La quota del servizio viene finanziata dai singoli comuni membri.

A/7 Telesoccorso

Il telesoccorso è rivolto a persone che si trovano in stato di emarginazione ed isolamento ed a soggetti che, per peculiari eventi sanitari, sono compromessi nella personale autonomia ed autosufficienza.

Il telesoccorso, mediante segnalatore installato al domicilio dell'utente e collegato alla linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato ed in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace interventi di emergenza 24 ore su 24 in caso di necessità (malore, caduta accidentale, urgenze specifiche, tentativi di intrusione, incidenti domestici, ecc.).

Il Comune, avuta richiesta di attivazione del telesoccorso, chiede all'ASL territoriale di competenza l'ammissione dell'utente al servizio.

Il Comune versa quanto pattuito all'ASL e si rivale sugli utenti, sulla base delle fasce di reddito, secondo le percentuali della tabella allegata.

La quota non coperta da ogni singolo utente è a carico del comune di residenza.

A/8 Trasporto dializzati

Gli utenti che necessitano di dialisi presso l'ospedale si vedono rimborsare dall'ASL le somme necessarie per il viaggio di andata e ritorno sulla base dei chilometri di distanza tra il Comune di residenza e l'ospedale stesso.

Nel caso i rimborsi dell'Asl non coprissero le spese, interverranno i Comuni di residenza o in alternativa l'Unione con contributi specifici ai singoli utenti secondo il reddito ISEE e nelle percentuali indicate nell'allegata tabella.

B) SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA

B/1 Servizio di formazione all'Autonomia (S.F.A.)

Il servizio è gestito dall'ASL ed è finalizzato alla promozione dell'integrazione sociale di persone disabili dopo la scuola dell'obbligo.

L'inserimento dei soggetti a questo servizio viene richiesto al Comune dall'ASL ed i relativi costi sono a carico delle famiglie in base alla rendita ISEE (vedere tabella 1 allegata)

B/2 Comunità alloggio per portatori di handicap

La comunità alloggio è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando sia impraticabile od improponibile l'ambiente familiare per persone portatrici di handicap. La comunità alloggio è da considerarsi ambiente strutturato di vita, temporaneo o definitivo, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permetta la manifestazione di comportamenti differenziati ed autonomi, nonché di progetti particolari e realistici riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

Tale servizio, gestito dall'ASL 15, comprende l'attività diurna ed i servizi di cena, pernottamento e colazione.

L'inserimento nella Comunità alloggio deve essere richiesto da personale specializzato dell'ASL con relazioni accompagnatorie e giustificative.

Per quanto riguarda la contribuzione, se l'utente ha un reddito proprio (comprese rendite per invalidità ed accompagnamento), esso è tenuto a contribuire per l'intera somma percepita, meno € 62,00 mensili; se tale reddito non copre l'intera retta il Comune chiede la contribuzione dei parenti tenuti per legge agli alimenti (escluso il reddito dell'interessato) valutando il reddito ed il nucleo familiare secondo la tabella allegato 1.

La quota del servizio non coperta dagli utenti è finanziata dai dai singoli comuni membri.

B/3 Residenze sanitario assistenziali R.S.A (case di riposo)

Per eventuali ricoveri in Casa di Riposo il Comune integra la differenza tra il reddito mensile del ricoverato (compresi i redditi da pensione di invalidità civile e accompagnamento) più la quota parte di eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, secondo quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile secondo il criterio stabilito per il servizio comunità alloggio portatori di handicap.

L'inserimento in R.S.A. ove sia richiesta la partecipazione finanziaria del Comune dovrà essere giustificata da una relazione dall'Unità di valutazione geriatria dell'ASL competente.

I relativi costi sono a carico delle famiglie in base alla rendita ISEE (vedere tabella 1 allegata) e dei tenuti per legge agli alimenti.

La quota del servizio non coperta dagli utenti è finanziata dai singoli comuni membri.

B/4 Comunità alloggio per minori

La comunità alloggio è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando, per minori in particolari situazioni esistenziali, sia impraticabile od improponibile l'ambiente familiare di appartenenza o l'affido familiare.

In positivo, la comunità alloggio è da considerarsi ambiente strutturato di vita **temporaneo**, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permetta la manifestazione di comportamenti differenziati od autonomi, ma ancorati a motivazioni personali o di gruppo, nonché di progetti articolati ed individuali.

Sono destinatari della comunità alloggio minori e persone in difficoltà, soggette o meno a provvedimenti civili od amministrativi dell'autorità giudiziaria, soggetti in situazione di devianza o disadattamento.

Per le modalità di inserimento e di contribuzione si veda il paragrafo dedicato alle Comunità Alloggio per portatori di handicap.

NORMA GENERALE - INTERVENTI STRAORDINARI

Nel momento in cui sussistano motivi di urgenza indilazionabile, il Comune ha l'obbligo di assicurare interventi di emergenza o di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea o di erogazione di sussidi economici straordinari.

SERVIZI RICREATIVI CULTURALI

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1) Soggiorni climatici

Al fine di promuovere e favorire la socializzazione di persone ultrasessantacinquenni, l'Unione intende fattivamente collaborare con gli anziani dei comuni membri per l'organizzazione di soggiorni climatici.

Tale collaborazione consiste:

- nel supporto agli anziani per la gestione delle pratiche burocratiche inerenti l'organizzazione del soggiorno;
- nella raccolta delle adesioni sempre quale "punto di riferimento" per tutti gli anziani partecipanti;

I Comuni si faranno carico delle spese di soggiorno per l'accompagnatrice.

Ai soggiorni, oltre che gli anziani ultra 65enni, laddove è possibile l'inserimento, possono partecipare anche persone con meno di 65 anni.

Anche per i minori di 12 anni bisognosi di soggiorno climatico il Comune prevede:

- Colonia con accompagnatore

I costi di tali servizi sono interamente a carico degli utenti.

2) Cure termali

Nell'ambito delle varie attività è prevista, presso le stazioni della Valle Camonica, l'organizzazione di cure termali. Il servizio è rivolto principalmente ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L'Unione si interpone tra l'utente ed il centro cure per l'organizzazione ed il trasporto per gli utenti.

I costi sono a carico degli utenti e versati direttamente presso il centro termale.

Il Comune partecipa alle spese di trasporto con la somma in bilancio.

3) Centri anziani

Il Centro si caratterizza per la varietà di servizi rivolti prevalentemente alla popolazione anziana:- favorire e mantenere occasioni di incontro, amicizia e collaborazione;- promuovere iniziative culturali e ricreative.

Il Centro è autogestito da un gruppo di volontari con i quali l'Amministrazione collabora al fine di consentire agli anziani la migliore fruizione delle attività.

4) Collaborazione con associazioni o enti di volontariato

L'Unione collabora con persone, associazioni, enti ed istituti che operano con carattere di continuità nel territorio dei comuni membri nel settore socio-assistenziale, offrendo servizi e promuovendo meritevoli iniziative, attività o manifestazioni che non risultino in contrasto con gli obiettivi delle Amministrazioni comunali o che non abbiano finalità di lucro.

**ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SOGGETTI A
REGOLAMENTAZIONE E CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA ANCHE NON ELENCATI NEL
PRESENTE PIANO SOCIO ASSISTENZIALE**

Servizio	Nucleo familiare di riferimento	Tipologia reddito	Correttivi
SAD Trasporto dializzati Pasti a domicilio Telesoccorso Trasporti individuali Servizio Infermieristico domiciliari	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee Per Handicappati e Minori: genitori anche se non conviventi	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Centri diurni Centri educativi	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee Per H andicappati e Minori: genitori anche se non conviventi	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Rimborso ticket esonero consumi riduzione canoni Facilitazioni	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Comunità Alloggio Minori Centri aggregazione	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee Genitori anche se non conviventi fra loro	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Aiuti economici	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee	Valutazione all'atto della richiesta della situazione sociale ed economica	
Minimo vitale	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee Più tenuti agli alimenti per legge	Reddito di fatto Tenore di vita Esente I.S.E.E. in quanto non è una prestazione Agevolata	Percorsi di autonomia Applicazione scala parametrica
C.S.E S.F.A. SADEM N.I.L Progetti inserimento Lavoratori/occup.	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee Genitori anche se non conviventi fra loro	Reddito I.S.E.E.	Abbattimento reddito dei fratelli maggiorenni al 50%
Servizi residenziali: Comunità alloggio Handicappati Inserimento case di riposo R.S.A Inserimenti in comunità pronto Intervento	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee più Tenuti agli alimenti per legge	Reddito I.S.E.E.	Regolamento Isee Scala equivalente
Inserimenti temporanei in servizi residenziali e in comunità alloggio	Nucleo anagrafico stabilito da Articolo 3 Regolamento Isee più Tenuti agli alimenti per legge	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Servizio affidi Minori Anziani Handicap	Nucleo familiare di origine per contribuzione Nucleo familiare ospitanti	Reddito I.S.E.E.	Scala equivalente Regolamento Isee
Soggiorni climatici anziani		100% a carico	Accompagnatore 1 per
Soggiorni vacanza minori		dell'utente	Ogni 25 partecipanti
CAG - informagiovani			

TABELLA 1 PER CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Valore I.S.E.E.	Fascia	AREA MINORI Soggiorni Climatici Centri Diurni (Comunità Alloggio)	AREA HANDICAP C.S.E. S.F.A. C.R.H. S.A.D.E.M.	AREA ANZIANI S.A.D. Centro Diurno R.S.A. Telesoccorso	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTIC A DOMICILIARE
Da 0 A 3098,74 (6.000.000)	1	10%	10%	10%	GRATUITO
Da 3098,75 (6.000.001) A 4.957,99 (9.600.000)	2	20%	20%	20%	10%
Da 4.957,99 (9.600.001) A 6713,94 (13.000.000)	3	30%	30%	30%	30%
Da 6713,94 (13.000.001) A 8263,31 (16.000.000)	4	45%	45%	45%	55%
Da 8263,32 (16.000.001) A 10329,14 (20.000.000)	5	60%	60%	60%	80%
Da 10329,15 (20.000.001) A 13427,88 (26.000.000)	6	75%	75%	75%	95%
Da 13427,89 (26.000.001) A 16256,62 (32.000.000)	7	90%	90%	90%	100%
Oltre 16256,63 32.000.001	8	100%	100%	100%	100%

La presente tabella può essere modificata sia nelle fasce di reddito che nelle percentuali con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni.

L'art.433 del Codice Civile definisce persone obbligate agli alimenti i parenti e gli affini nel seguente ordine:

- 1 - il coniuge;
- 2 - i figli legittimi o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- 3 - i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- 4 - i generi e le nuore;
- 5 - il suocero e la suocera ;
- 6 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

DIRITTI DEGLI UTENTI

Gli utenti del sistema dei servizi socio-assistenziali hanno diritto:

- ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire sulle condizioni, sui requisiti per accedervi e sulle procedure relative, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
- ottenere che le modalità di organizzazione dei servizi garantiscano il concreto rispetto della libertà e dignità personale e sociale;
- accedere ai servizi secondo le priorità definite dal presente P.S.A.;
- ottenere il diritto alla riservatezza, per cui tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengono a conoscenza di notizie riguardanti i richiedenti, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.